L'acquacoltura, impresa agricola o impresa ittica?

di Francesco Tedioli, avvocato e docente di diritto commerciale

L'importanza del comparto

L'acquacoltura occupa, nel nostro Paese, 7.500 addetti in 800 impianti, che immettono sul mercato 140 mila tonnellate di pesce l'anno, contribuendo a circa il 40% della produzione nazionale e al 30% della domanda di prodotti ittici freschi.

L'Italia è la principale esportatrice di vongole veraci, coprendo i due terzi della produzione comunitaria di mitili. Nella penisola sono allevati 30 tipi di pesci, molluschi e crostacei, anche se il 97% delle vendite riguarda 5 specie (trota, spigola, orata, mitili e vongole veraci); Emilia Romagna e Veneto rappresentano più del 50% dell'allevamento nazionale.

La Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura, che ha elaborato previsioni di crescita del comparto secondo uno scenario conservativo, prevede, fino al 2030, un incremento medio cumulato del 38% del volume di produzione, sia con riferimento alla capacità produttiva, che alla realizzazione di nuovi impianti.

Un primo inquadramento giuridico: l'acquacoltore come imprenditore agricolo

Evidenziata l'importanza strategica del settore per lo sviluppo sostenibile e competitivo del Paese, ne forniamo un inquadramento giuridico.

L'acquacoltore è, certamente, un **imprenditore agricolo** (o ad esso assimilato), perché si occupa della cura di un ciclo biologico animale o di una fase necessaria dello stesso¹.

L'affinità tra le due figure è evidente nell'art. 2135 c.c.², che equipara le acque dolci, salmastre o marine al fondo e al bosco. La norma contribuisce, così, a chiarire che il ciclo biologico, su organismi vegetali o animali, può compiersi, di fatto, anche sugli specchi d'acqua.

La definizione di acquacoltura è contenuta nell'art. 3 del D.Lgs. 4/2012³: "fermo restando

¹ In tema, Scalfati, *Elementi tecnico-economici per una classificazione e nuova disciplina delle imprese di piscicoltura*, in *Riv. giur. pesca*, 1968, I, p. 299; Cagetti, Esercizio della pesca ed impresa, in Riv. giur. pesca, 1964, p. 527. Vi sono altri elementi che accomunano il mondo agricolo, l'acquacoltura e il settore della pesca: lo speciale rapporto tra attività imprenditoriale e ambiente, lo sfruttamento di risorse rinnovabili, il forte condizionamento operato dai ritmi biologici e la soggezione, dell'imprenditore agricolo e di quello ittico, alla maggior forza contrattuale degli altri player della filiera alimentare, nella quale i primi si trovano in una situazione di debolezza, accentuata dalla progressiva industrializzazione dell'economia (Goldoni, *Commento art. 1 d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228*, in *Riv. dir. Agr.*, 2002, I, p. 234).

² A seguito dell'intervento di riscrittura operato dal D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, di "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo".

Per un esame del Decreto, Pietro Magno, *In tema di impresa di pesca e d'impresa di acquacoltura*, in Diritto e giurisprudenza agraria, 4/2013, p. 228 e ss.; Eva Faraci, *L'imprenditore ittico secondo il D.Lgs. n. 154, del* 26 maggio 2004, in Rivista di diritto dell'Economia, dei trasporti e dell'Ambiente "GIURETA", IV, 2006.

quanto previsto dall'articolo 2135 del Codice Civile⁴, ... è l'attività economica organizzata, esercitata professionalmente, diretta all'allevamento o alla coltura di organismi acquatici attraverso la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, in acque dolci, salmastre o marine".



In precedenza, la definizione era contenuta nell'art. 1, L. 102/1992, che qualificava l'acquacoltura come "l'insieme delle pratiche volte alla produzione di proteine animali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici".

Come avviene per l'imprenditore agricolo, l'acquacoltore può esercitare, in via residuale – senza essere sottratto allo speciale statuto di favore - "*attività connesse*", distinte nel successivo comma II, con riferimento al prodotto⁵, all'azienda⁶ ed alle finalità di natura ambientale e territoriale prestate a favore della collettività intera⁷.

La qualifica di imprenditore ittico

Poiché le caratteristiche dell'acquacoltura sono, per alcuni aspetti, simili a quelle della pesca ed in considerazione del fatto che la normativa, nazionale e comunitaria, disciplina congiuntamente le due attività, l'acquacoltore "*ai fini del Decreto*" 4/2012⁸, è anche "*imprenditore ittico*", quando "*esercita in forma singola o associata l'attività di cui all'articolo 3*"⁹.

⁴ Questo inciso, di dubbio significato, viene interpretato come conferma della natura agricola dell'acquacoltura: così Germanò, *Ancora sul fallimento dell'imprenditore agricolo (con riferimento all'imprenditore ittico e all'acquacoltore secondo il nuovo d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4),* in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente,* 2012, p. 5.

⁵ Al capo a): "La manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione, promozione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalle attività di cui al comma 1.

⁶ Al capo b): "La fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività di acquacoltura esercitata, ivi comprese le attività di ospitalità, ricreative, didattiche e culturali, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi e delle risorse dell'acquacoltura, nonché' alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese di acquacoltura, esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso.

⁷ Al capo c): L'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici ed alla tutela dell'ambiente costiero.

⁸ Anche l'inciso *"ai fini del presente decreto"* è di dubbia interpretazione. Letteralmente si può intendere che il legislatore abbia inteso limitare l'equiparazione tra le due figure acquacoltore/imprenditore ittico all'applicazione delle disposizioni (sanzionatorie e di controllo) che il decreto detta per l'imprenditore ittico. Viene, però, da chiedersi di quali norme si tratti, atteso che esse sono per lo più collegate all'attività di raccolta di organismi acquatici e non al loro allevamento.

⁹ La previsione è contenuta nel successivo art. 4, comma III, del Dlgs. 4/2012, con la specificazione che si considerano imprenditori ittici le cooperative di imprenditori ittici ed i loro consorzi "quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai medesimi beni o servizi diretti allo svolgimento dell'attività".

Va allora chiarito che l'"*imprenditore ittico*¹⁰", figura comunque assimilata all'imprenditore agricolo, è "*il titolare di licenza di pesca*¹¹..., che esercita, professionalmente ed in forma singola, associata o societaria, l'attività di pesca professionale di cui all'articolo 2 e le relative attività connesse".

Portando alle logiche conseguenze il ragionamento, l'acquacoltore è imprenditore agricolo per la sua ordinaria attività di allevamento di prodotti ittici, mentre quando esercita la pesca professionale organizzata, *"svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi*¹²" o quando è dedito al pescaturismo¹³ o ittiturismo¹⁴ è, in tutto e per tutto, assimilato all'imprenditore ittico.

La norma definitivamente chiarisce che nell'ambito dell'attività principale della pesca sono compresi anche la cala, la posa, il traino e il recupero di un attrezzo da pesca, il trasferimento a bordo delle catture, il trasbordo, la conservazione e la trasformazione a bordo, il trasferimento, la messa in gabbia, l'ingrasso e lo sbarco di pesci e prodotti della pesca.

Un doppio statuto?

La riforma del 2012 ha, quindi, modificato, a livello teorico-definitorio, il rapporto tra impresa agricola, impresa ittica ed acquacoltura.

Prima dell'entrata in vigore della norma, la categoria "*imprenditore agricolo*" includeva l'acquacoltore e vedeva a sé equiparato l'imprenditore ittico.

Ora, invece, le tre figure sono accentrate nell'imprenditore ittico, che ingloba sia il pescatore professionale che l'acquacoltore, i quali possono utilizzare lo statuto dell'impresa agricola, se

La definizione è contenuta nell'art. 2 del citato decreto. Sul punto si veda TAR Napoli, sez. VII, 6/02/2019, n. 642 che giustamente rileva come la qualifica di imprenditore ittico possa essere riconosciuta al titolare di licenza di pesca che esercita, professionalmente ed in forma singola, associata o societaria, l'attività di pesca professionale e le relative attività connesse, all'acquacoltore, ma non anche al soggetto che si occupa del mero commercio di prodotti ittici surgelati.

¹¹ Regolamentata dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n. 153.

¹² Questa è la definizione di "pesca professionale" contenuta nell'art. 2 del D.Lgs. n. 4 del 2012. Tale attività non comprende solo la "cattura e "raccolta" di pesci, ma anche di molluschi (quali le vongole) e crostacei, che si trovano sui fondali, l'ingrassamento dei pesci in gabbia nei battelli, il recupero di attrezzi, lo sbarco dei pesci e dei prodotti. Parrebbe, invece non contemplata l'attività di raccolta delle alghe, dei coralli e delle spugne, proprio perché non si tratta di tradizionali prodotti agricoli o di organismi viventi volti al consumo alimentare.

¹³ Il pescaturismo è l'attività volta alla diffusione del patrimonio di conoscenze e saperi legati ai mestieri e alle tradizioni della pesca, compresa l'organizzazione di escursioni lungo le coste, le lagune, i laghi ed i fiumi, finalizzata all'osservazione delle attività di pesca professionale, allo svolgimento di attività di pesca sportiva o al trasporto di subacquei. L'attività di pescaturismo è svolta dall'impresa ittica di pesca professionale attraverso l'imbarco di persone, non facenti parte dell'equipaggio, a bordo delle imbarcazioni da pesca nella disponibilità dell'impresa stessa.

¹⁴ L'ittiturismo è l'insieme delle attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di fornitura di beni e servizi, volte alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca, nonché alla valorizzazione degli aspetti socioculturali del settore ittico. L'attività di ittiturismo è svolta dall'impresa ittica di pesca professionale attraverso l'utilizzo dell'abitazione dell'imprenditore ittico e delle strutture nella disponibilità dell'impresa stessa. L'ittiturismo non è più un'attività accessoria della pesca professionale, ma può rientrare a pieno titolo nella stessa in forza dell'art. 2 D.Lgs. n. 4/2012 (TAR Genova, sez. I, 20/04/2017, n. 358).

è a loro favorevole, o molto più frequentemente, utilizzarne uno proprio¹⁵.

Questa sovrapposizione di categorie giuridiche in capo ad un unico soggetto deriva probabilmente dalla confusione di due piani o finalità contrastanti. Da una parte, infatti, il Legislatore voleva garantire l'applicazione di eventuali norme di favore al comparto, dall'altra desiderava rafforzare e rendere indipendente l'impresa ittica, creando una sorta di *tertium genus* rispetto all'impresa commerciale e a quella agricola.

La confusione poteva essere risolta inserendo la figura dell'imprenditore ittico nel sistema codicistico, con conseguente modifica dell'art. 2135 c.c.¹⁶.

Non si è, invece, compiuto questo auspicato lavoro di armonizzazione, lasciando alle amministrazioni e agli operatori (e, in caso di controversia, ai giudici¹⁷) la possibilità di applicare, caso per caso, all'imprenditore pescatore professionale e all'allevatore di organismi acquatici, le norme agrarie di favore (i contratti di filiera, la programmazione, l'esenzione dal fallimento¹⁸, le agevolazioni fiscali¹⁹ e le norme edilizie).

Gli effetti pratici della riforma

Non sempre le agevolazioni che spettano all'imprenditore agricolo vengono applicate. Lo si può riscontrare, ad esempio, in ambito tributario²⁰, quando la giurisprudenza ha negato all'impresa dedita ad attività di acquacoltura il diritto alle agevolazioni ICI o in tema di prelazione e riscatto agrario, ove tali diritti non sono stati riconosciuti a favore dell'affittuario di

¹⁵ A queste conclusioni giunge anche Bruno, *L'imprenditore ittico tra agrarietà e specialità dello statuto (La riforma del 2012)*, in *I nuovi contratti agrari*, 2013, p. 97 e segg., spec. p. 144-147.

¹⁶ Il suggerimento è mutuato da Jannelli, *Impresa e pesca nel decreto legislativo n. 226/2001*, in Adornato (a cura di), *Attività agricole e legislazione di orientamento*, Milano, 2002, p. 125.

¹⁷ In tema si veda, ad esempio, Consiglio di Stato, 1/10/2018, n. 5612, con commento di Elisa Salvadori, L'imprenditore ittico può accedere alla qualifica di imprenditore agricolo professionale: la pronuncia del Consiglio di Stato relativa alla precedente definizione di imprenditore ittico può considerarsi ancora attuale?, in Rivista di diritto agrario, 2019, p. 117. Il Consiglio di Stato, decidendo sulla base della precedente normativa, ha riconosciuto la qualifica di IAP - imprenditore agricolo professionale, ad una società attiva nel commercio del pesce e nella sua lavorazione, proprio perché l'imprenditore ittico va equiparato a quello agricolo.

Vedi Corte Costituzionale 20/04/2012, n. 104, in Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente, 2012, p. 5, con nota di Germanò, Ancora sul fallimento del l'imprenditore agricolo (con riferimento al l'imprenditore ittico e all'acquacoltore secondo il nuovo d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4), il quale sul punto conclude che "l'imprenditore ittico, benché distinto dall'imprenditore agricolo, è sottratto alle procedure concorsuali perché espressamente è stabilito che gli si applichino le disposizioni sul l'imprenditore agricolo che è, come è noto, sottratto a tali procedure". Idem, il Tribunale S. Maria Capua V., 12/07/2001.

¹⁹ Per gli aspetti fiscali dell'allevamento ittico, si legga *L'attività agricola di acquacoltura*, Circolare n. 289 del 17/07/2019 in *ConsulenzaAgricola.it*. In giurisprudenza, Comm. Trib. Prov.le Cagliari sez. IV, 4/07/2016, n. 743 secondo cui si considera imprenditore agricolo colui che svolge attività di itticoltura, in quanto titolare di un'impresa agricola al cui interno l'attività consiste nella cura di un ciclo biologico animale e termina con la vendita del prodotto che se ne ricava. Conseguentemente, il fabbricato in cui vengono riposti gli attrezzi e i mangimi assume carattere strumentale, ossia, ai fini fiscali, presenta carattere di ruralità.

In giurisprudenza, Cass., 10/03/2020, n. 6699, che, in tema di imposta comunale sugli immobili, esclude il riconoscimento dell'agevolazione di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 504 del 1992, per i terreni adibiti ad impianti di itticoltura, in quanto a parere del Supremo Collegio non sono equiparabili a quelli agricoli, "poiché l'attività che vi si svolge non è riconducibile a quella descritta dall'art. 2135 c.c., al quale la norma, di stretta interpretazione, si riferisce".

vasche per itticoltura²¹, in forza della convinzione che l'affitto deve riguardare un fondo rustico, su cui si svolga attività di coltivazione in senso stretto.

Va detto, comunque, che l'introduzione nell'ordinamento dell'impresa ittica e la valorizzazione delle attività connesse hanno sicuramente inciso sulle potenzialità di sviluppo dell'iniziativa economica nel settore.

Ad esempio, chi un tempo esercitava attività di pesca con una propria imbarcazione ed era titolare di un'attività di ristorazione, nella quale somministrava i prodotti pescati, prima della riforma del 2001²² avrebbe rivestito due diverse qualifiche, entrambe di imprenditore commerciale²³.

Ora, invece, esercita certamente un'impresa ittica, con attività connessa, entrambe assoggettabili alla disciplina della pesca, sostanzialmente assimilata all'agricoltura²⁴.

Le attività connesse: analogie e differenze rispetto all'impresa agricola

Come avviene nel settore dell'agricoltura, la connessione tra più attività sottrae quelle secondarie alla loro disciplina specifica (spesso di natura commerciale), in virtù del loro assorbimento nel regime giuridico dell'attività principale (la pesca o l'acquacoltura).

I confini che delimitano le attività connesse con l'impresa ittica sono, però, normativamente molto più definiti e in un certo senso più ampi, così da ridurre gli spazi di incertezza sulla sussistenza della connessione e da promuovere e valorizzare l'attività principale.

Nel campo dell'itticoltura, si ammettono anche alcune attività estranee per natura alla pesca professionale (ad esempio la trasformazione a bordo) o alla acquacoltura (la valorizzazione del territorio e dell'ambiente) e, in questo caso, non si pretende la verifica del requisito di connessione.

Come per il mondo agricolo, è sempre determinante il criterio di prevalenza che, come già anticipato, in certi casi riguarda i prodotti coinvolti, in altri le attrezzature utilizzate ed in altri ancora, il rapporto con imprenditori ittici in cooperative o consorzi.

Anche in questo campo, infine, l'imprenditore ittico può esercitare attività secondarie nel settore dei servizi correlati al turismo di qualità e disporre di nuovi strumenti, come i "contratti territoriali" e i distretti.

Così il Tribunale di Reggio Emilia, 6/02/2019, n. 217, secondo cui "ai fini della prelazione agraria non solo il conduttore del fondo deve essere titolare di un valido contratto d'affitto, ma deve altresì trattarsi di affitto che abbia per oggetto fondi su cui si svolga attività di "coltivazione" in senso stretto, conformemente al requisito della coltivazione biennale posto dallo stesso comma 1 dell'art. 8. L. 590/1965. Pertanto ... non forniscono titolo per la prelazione la locazione di vasche per itticoltura o la soccida di pascolo".

²² Ci si riferisce al D.Lgs. n. 226 del 2001 che, per la prima volta, ha individuato l'imprenditore ittico come fattispecie diversa rispetto a quella dell'imprenditore commerciale e di quello agricolo, al quale era equiparato. Per un commento a tale prima riforma, Buonocore, *Il nuovo imprenditore agricolo, l'imprenditore ittico e l'eterogenesi dei fini, Giur. comm.*, 1, 2002, p. 5 e segg.

Fino al 2001 (con il citato D.Lgs. di orientamento del settore ittico), l'imprenditore che esercitava attività di cattura e raccolta di pesci nei fiumi, nei laghi e nel mare era considerato imprenditore commerciale, con tutte le conseguenze fiscali e previdenziali (in giurisprudenza: Cass., 1/03/1993, n. 2498). Con la riforma, invece, l'aspetto della navigazione è completamente assorbito nel fenomeno imprenditoriale ittico; in altre parole, il trasporto (del prodotto ittico) è scarsamente influente al fine dell'attività estrattiva, rilevando solo la vendita del prodotto sul mercato (Bruno, *op. cit.*, p. 110).

²⁴ L'esempio e la conclusione sono tratti da: Masi, *L'impresa ittica e attività connesse*, in *Diritto agroalimentare*, 3-2006, p. 428.